



PARTE SPECIALE B

***DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATI
TRANSNAZIONALI***



INDICE

B.	DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI.....	3
B.1.	Elenco dei reati applicabili	3
B.2.	Aree a rischio.....	4
B.3.	Principi generali di comportamento	5

B. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 ("Disposizioni in materia di sicurezza pubblica") ha esteso, con l'introduzione dell'art. 24 *ter* nel D.Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli Enti agli illeciti dipendenti dai **delitti di criminalità organizzata** commessi nel territorio dello Stato, ancorché privi del requisito della transnazionalità, ossia senza alcun vincolo circa il luogo di commissione del reato o di parte della condotta.

In particolare, i delitti di criminalità organizzata si caratterizzano per quattro elementi fondamentali:

- un vincolo associativo tra tre o più persone (sia interne o esterne all'azienda), tendenzialmente permanente o comunque stabile;
- un programma criminoso indeterminato, intendendosi per tale la preliminare programmazione di una pluralità di delitti;
- una adeguata struttura organizzativa, sia pur minima, ma sufficientemente idonea a realizzare gli obiettivi criminosi programmati;
- un *affectio societatis*, consistente nella coscienza e nella volontà dei partecipi di essere associati ai fini dell'attuazione di un programma criminoso indeterminato.

La Legge 16 marzo 2006, n. 146 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"), inoltre, ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di c.d. "**criminalità organizzata transnazionale**".

Si considera reato transnazionale "*il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- *sia commesso in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*".

Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende "*un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale*".

In linea generale, nell'ambito della più ampia definizione di reati di criminalità organizzata transnazionale e con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001, vengono in considerazione, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 146 del 2006, le fattispecie delittuose, di seguito indicate, a condizione che tali condotte delittuose siano state commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, da soggetti che rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato.

B.1. Elenco dei reati applicabili

Nello specifico, le fattispecie rilevanti ai fini della presente Parte Speciale sono le seguenti:

- **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.);
- **Associazione di tipo mafioso anche straniera** (art. 416 *bis* c.p.);
- **Scambio elettorale politico-mafioso** (art. 416 *ter* c.p.);

- **Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione** (art. 630 c.p.);
- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** (art. 74 del T.U. del 9 ottobre 1990, n.309);
- **Delitti di fabbricazione, vendita e porto illegale di armi** (art. 407, comma 2 lett. a n.5 c.p.p.);
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377 *bis* c.p.); con riferimento a tale reato si veda anche quanto indicato nella Parte Speciale "F";
- **Favoreggiamento personale** (art. 378 c.p.); con riferimento a tale reato si veda anche quanto indicato nella Parte Speciale "F";
- **Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, Legge 18/04/1975, n. 110** (artt. 1, 2 e 4 Legge 02/10/67, n. 895).

Solo in ipotesi estreme l'Ente può essere considerato esso stesso una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti, ossia quando *"l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati"* (Relazione al Decreto). In tale ipotesi, può essere disposta, a norma dell'art. 16, comma 3, l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

I maggiori profili di rischio connessi all'operatività societaria riguardano le ipotesi in cui gli esponenti della Società partecipino ad una associazione criminosa in qualità di organizzatori, promotori, membri o Dirigenti della stessa allo scopo di commettere una pluralità di delitti, ovvero il caso di c.d. *"concorso esterno"*, che si verifica quando la persona fisica, pur non facendo effettivamente parte dell'associazione e non avendo aderito agli scopi indeterminati ed illeciti che essa persegue, fornisca consapevolmente supporto all'organizzazione anche rispetto a specifiche attività o interessi della medesima.

B.2. Aree a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti a qualsiasi titolo, anche in forma indiretta, ovvero, con modalità transnazionale, con soggetti esterni all'Ente che facciano parte di associazioni criminali, ovvero, nelle ipotesi più estreme, l'utilizzo dell'Ente allo scopo unico o prevalente di commettere delitti di qualsiasi natura. Al riguardo, è opportuno evidenziare che tali reati possono essere astrattamente commessi da tutti gli esponenti aziendali che abbiano contatti con soggetti esterni a qualsiasi titolo, in Italia o all'estero. Per converso, la strumentalizzazione della Società per finalità prevalentemente o esclusivamente illecite è suscettibile di essere realizzata principalmente da soggetti apicali, i soli in grado di modificare in modo così radicale l'oggetto sociale.

L'estensione della responsabilità da reato, dipendente dalla commissione dei reati associativi, è indefinita, potendo l'associazione a delinquere essere preordinata alla commissione di qualsiasi delitto.

Pertanto, in considerazione di tale natura peculiare dei reati associativi di cui alla presente Parte Speciale, si ritiene di valutare diffuso e non localizzato a specifiche aree aziendali il rischio della loro commissione. Ciò anche alla luce della tipologia di attività della Società che rende fisiologica l'instaurazione di contatti con soggetti in Italia o all'estero che potrebbero astrattamente determinare la realizzazione di tali reati in qualsiasi ambito di attività.

In considerazione di quanto su esposto, devono intendersi qui integralmente richiamati i principi generali di comportamento ed i principi di controllo descritti

nelle altre Parti Speciali del Modello con riferimento a tutte le aree a rischio reato individuate.

B.3. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico di Gruppo, alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari del Modello, e prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24 *ter* del Decreto e art. 10 della L. 146/2006), ovvero tali da agevolarne la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico di Gruppo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è inoltre fatto divieto di:

- utilizzare, anche occasionalmente, la Società, un suo bene o una sua funzione aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più delitti di criminalità organizzata o uno o più reati transnazionali;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più reati associativi ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata, anche transnazionale, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che:
 - persegua finalità di criminalità organizzata, anche transnazionale;
 - l'intermediario a cui sono destinati i fondi li destinerà a tali soggetti o gruppi;
- instaurare rapporti (commesse, appalti, consulenze o qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria) con soggetti, Enti, Società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all'estero - sia direttamente che per il tramite di interposta persona - che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminosi (ad esempio inseriti nelle Liste di Riferimento definite da ONU, UE, OFAC, ecc.), ovvero comunque dei quali non si sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l'identità, l'integrità e la correttezza, nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo;
- instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire informazioni rilevanti ai fini della loro corretta, effettiva e completa conoscenza o rispetto ai quali sussistano elementi di sospetto in ragione anche dell'eventuale operatività in Paesi non collaborativi, ovvero che facciano richiesta od offrano prestazioni che, pur astrattamente vantaggiose per la Società, presentino profili di irregolarità; o che possano porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di circolazione dei capitali e dei beni, fiscale o contabile;
- ricevere compensi per prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa;
- introdurre nelle sedi aziendali, nei siti di proprietà o in conto patrimonio gestiti dalla Società o sui mezzi di trasporto utilizzati dalla stessa nell'esercizio della propria attività

tipica, armi o sostanze dannose e pericolose per la salute e sicurezza, tra cui sostanze stupefacenti.

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti ad agire in conformità ai principi di integrità, prudenza, correttezza, trasparenza e onestà, osservando le seguenti prescrizioni:

- chiunque, agendo in nome o per conto di MIL, entri in contatto con soggetti terzi con i quali la Società stessa intenda intraprendere relazioni commerciali o sia con gli stessi tenuto ad avere rapporti di natura istituzionale, sociale o di qualsivoglia natura, ha l'obbligo di:
 - informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice Etico di Gruppo e pretenderne l'osservanza sulla base di espresse previsioni contrattuali;
 - interrompere immediatamente qualsiasi rapporto con i soggetti che si rifiutino o comunque mostrino di non volersi adeguare al Codice Etico di Gruppo;
- tutti i rapporti con consulenti, partner commerciali / finanziari o soggetti terzi in genere, sono improntati a principi di trasparenza e di integrità e prevedono prestazioni e compensi in linea con le normative vigenti e le prassi di mercato;
- prudenza, accuratezza ed obiettività nella selezione, individuazione o comunque nell'assunzione e prosecuzione di rapporti con soggetti terzi e nella determinazione delle condizioni afferenti il rapporto medesimo: i rapporti con le controparti terze possono essere instaurati solo previa accurata e documentata *due diligence* sulla controparte, verificando, tra l'altro, che non ricorrano circostanze che possano indurre a ritenere che essa operi in modo illecito in Italia o all'estero;
- verifica costante e continuativa della correttezza, effettività, congruità e rispondenza agli interessi sociali delle prestazioni richieste, erogate da parte o a favore di terzi, in modo da garantire l'instaurazione ed il mantenimento soltanto di rapporti commerciali, finanziari e consulenziali corretti, realmente rispondenti agli interessi sociali e connotati da effettività, trasparenza e congruità;
- assoluta correttezza, trasparenza ed accuratezza nelle appostazioni contabili, negli adempimenti fiscali e nelle verifiche che ne sono presupposto.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, MIL si è dotata di specifici presidi finalizzati alla mitigazione del rischio di commissione dei reati associativi di cui alla presente Parte Speciale; in particolare, a titolo esemplificativo, vige l'obbligo di:

- eseguire specifiche verifiche preventive finalizzate ad assicurare che le potenziali controparti terze posseggano i necessari requisiti reputazionali, normativi, di onorabilità e di competenza;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- espletare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti derivanti da operazioni infragruppo;
- eseguire, a fronte di ciascun nuovo dipendente assunto, specifiche verifiche atte ad accertare l'esistenza, in capo al dipendente stesso, dei requisiti di onorabilità.